

Legge federale sulla riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 122 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del [...]²;

visto il parere del Consiglio federale del [...]³,

decreta:

Art. 1 Scopo

La presente legge intende rendere giustizia alle persone internate sulla base di una decisione amministrativa.

Art. 2 Campo d'applicazione

La presente legge si applica alle persone internate in un istituto sulla base di una decisione amministrativa emanata da un'autorità cantonale o comunale in applicazione delle disposizioni del diritto pubblico cantonale o del Codice civile in vigore in Svizzera prima del 1° gennaio 1981.

Art. 3 Riconoscimento del torto inflitto

¹ Oggigiorno numerosi internamenti disposti sulla base di una decisione amministrativa prima del 1° gennaio 1981 sono da ritenersi:

- a. disposti a torto, oppure
- b. attuati con modalità tali da costituire un torto.

² Un torto è stato inflitto alle persone il cui internamento amministrativo è stato disposto senza rispettare i requisiti fondamentali in vigore dal 1° gennaio 1981, segnatamente alle persone collocate in un penitenziario senza l'emanazione di una sentenza penale.

RS

¹ RS **101**

² FF [...]

³ FF [...]

Art. 4 Esclusione di pretese finanziarie

Il riconoscimento del torto in virtù della presente legge non dà diritto a risarcimento del danno, a indennità a titolo di riparazione morale o ad altre prestazioni finanziarie.

Art. 5 Rielaborazione storica degli eventi

¹ Il Consiglio federale provvede alla rielaborazione storica degli internamenti disposti sulla base di una decisione amministrativa. A tal fine incarica una commissione d'esperti indipendente e interdisciplinare.

Minoranza (Flach, Caroni, Chevalley, Estermann, Freysinger, Huber, Lüscher, Reimann Lukas, Schwander, Stamm)

¹ ... A tal fine affida al Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica l'esecuzione di un programma nazionale di ricerca.

² I risultati delle indagini sono pubblicati. Per la pubblicazione, i dati personali sono anonimizzati.

Art. 6 Archiviazione

¹ Le autorità cantonali e comunali provvedono a conservare gli atti ancora esistenti riguardanti gli internamenti disposti sulla base di una decisione amministrativa.

² Le autorità cantonali e comunali non possono servirsi di tali atti per emanare decisioni a danno delle persone interessate.

³ Il termine di protezione degli atti è di cento anni.

Art. 7 Diritto di consultazione degli atti

¹ Le persone che sono state internate sulla base di una decisione amministrativa e, dopo la loro morte, i familiari hanno il diritto di accedere in modo semplice e gratuito agli atti che le riguardano.

² Le persone incaricate della rielaborazione storica degli eventi hanno il diritto di consultare gli atti, sempreché l'adempimento del mandato lo richieda.

Art. 8 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Minoranza (Stamm, Estermann, Freysinger, Reimann Lukas, Schwander)

Non entrata in materia